

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 16 dicembre 2025.

CIRCOLARE 29/2025

LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

Rif. normativi:

- artt. 51, comma 3, 54, comma 5 e 108, comma 2, TUIR;
- artt. 2, 3, 13 e 19-bis1, DPR n. 633/72;
- artt. 5, 5-bis, D.Lgs. n. 446/97;
- art. 1, comma 1, DL n. 5/2023;
- art. 1, comma 16, Legge n. 213/2023;
- circolare AdE n. 34/E del 13.7.2009.

Gentile Cliente,

con l'avvicinarsi delle festività natalizie torna di attualità il tema degli omaggi effettuati nei confronti dei clienti e dei dipendenti. La presente circolare ha lo scopo di riassumere i punti salienti e le novità.

Omaggio a clienti di beni non oggetto dell'attività

Trattamento ai fini IVA

In base alla normativa fiscale i beni che **non** formano oggetto della propria attività, dati in omaggio a clienti, sono sempre classificabili quali spese di rappresentanza, a prescindere dal costo unitario delle stesse.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, rientrano in tale categoria le spese sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni, ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici, e coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

La cessione gratuita di tali beni, non oggetto dell'attività, è sempre esclusa da IVA, e pertanto non è richiesta l'emissione di alcun documento fiscale ai fini IVA, salvo documentare l'operazione con un DDT o documento equivalente.

L'imposta a monte invece è:

- detraibile se di costo unitario pari o inferiore a € 50;
- indetraibile se di costo unitario superiore a € 50.

Si precisa altresì che se l'omaggio è rappresentato da più beni costituenti un'unica confezione, il limite di € 50 è da riferirsi all'intera confezione e non ai singoli componenti.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

In riferimento alle imposte dirette, i costi sostenuti per beni omaggiati ai propri clienti sono deducibili:

- integralmente se di valore unitario non superiore a € 50;
- nei limiti dell'importo massimo previsto dal TUIR per le spese di rappresentanza, qualora queste siano superiori a € 50, ossia:
 - 1,5% fino a € 10 Mln di ricavi e proventi;
 - 0,6% per la parte eccedente i € 10 Mln e fino a € 50 Mln di ricavi e proventi;
 - 0,4% per la parte eccedente i € 50 Mln di ricavi e proventi.

Per i lavoratori autonomi è prevista una specifica disciplina, risultando deducibili nel limite dell'1% dei compensi incassati, a prescindere dal valore unitario.

Si ricorda che, a partire dal periodo d'imposta 2025, la deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi è subordinata all'effettuazione del relativo pagamento mediante strumenti di pagamento tracciabili. In assenza di pagamento tracciabile il costo non risulterà deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Trattamento ai fini IRAP

Ai fini IRAP le spese di rappresentanza sono deducibili integralmente, salvo l'applicazione del metodo fiscale per il calcolo della base imponibile IRAP (applicabile per le imprese in contabilità semplificata e per le società di persone che non hanno optato per il metodo "da bilancio"), per il quale tali spese sono indeducibili.

Omaggio a dipendenti di beni non oggetto dell'attività

Trattamento ai fini IVA

Le cessioni di beni non oggetto dell'attività effettuate nei confronti dei dipendenti non risultano essere né inerenti né classificabili tra le spese di rappresentanza. Ciò comporta che l'IVA su tali acquisti è sempre indetraibile, mentre la loro cessione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi tali spese sono interamente deducibili da parte del datore di lavoro, in quanto rientranti tra le spese per prestazioni di lavoro.

In capo ai dipendenti, invece, gli omaggi in natura sono da ricomprendersi nella categoria dei fringe benefit. Pertanto le erogazioni non sono tassate in capo al dipendente se di valore complessivo, unitamente agli altri benefit, inferiore alle seguenti soglie:

- € 1.000 per la generalità dei dipendenti;

- € 2.000 per i dipendenti con figli a carico.

Si precisa che il superamento delle soglie sopra indicate comporta la tassazione dell'intero fringe benefit e non della sola eccedenza.

Si ricorda che, a partire dal periodo d'imposta 2025, la deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi è subordinata all'effettuazione del relativo pagamento mediante strumenti di pagamento tracciabili. In assenza di pagamento tracciabile il costo non risulterà deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Trattamento ai fini IRAP

Ai fini IRAP gli omaggi nei confronti dei dipendenti, essendo classificabili tra le spese di lavoro dipendente, risultano essere totalmente indeducibili, salvo la loro inclusione tra la deduzione per il costo del personale dipendente a tempo indeterminato.

Omaggio a clienti di beni oggetto dell'attività

Trattamento ai fini IVA

Le cessioni di beni oggetto dell'attività assumono sempre rilevanza ai fini IVA a prescindere dal valore del bene stesso. Di conseguenza l'IVA a monte è sempre detraibile, prendendo a riferimento come base imponibile il prezzo di acquisto o il costo dei beni o di beni simili.

In riferimento alle cessioni, soggette ad IVA, è facoltà dell'omaggiante decidere se effettuare la rivalsa, ossia fatturare al cessionario l'IVA sull'omaggio, oppure decidere di non effettuare la rivalsa dell'imposta: in tal caso è onere del soggetto emettere autofattura al fine di assolvere in proprio al versamento dell'imposta o annotare su apposito registro i beni ceduti gratuitamente per certificare l'operazione.

Rimane sempre possibile per l'omaggiante non detrarre l'IVA sui beni da omaggiare, così da non assoggettare ad IVA la successiva cessione.

L'imposta non addebitata in rivalsa è un costo indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Gli omaggi di beni oggetto dell'attività sono sempre classificabili tra le spese di rappresentanza, e risultano pertanto deducibili secondo i limiti previsti dal TUIR.

In particolare se il valore di mercato del bene è inferiore a € 50, il costo di produzione del bene sarà integralmente deducibile, mentre se il valore del bene è superiore a € 50 si applicano i limiti previsti in funzione del livello di ricavi:

- 1,5% fino a € 10 Mln di ricavi e proventi;
- 0,6% per la parte eccedente i € 10 Mln e fino a € 50 Mln di ricavi e proventi;
- 0,4% per la parte eccedente i € 50 Mln di ricavi e proventi.

Si ricorda che, a partire dal periodo d'imposta 2025, la deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi è subordinata all'effettuazione del relativo pagamento mediante strumenti di pagamento tracciabili. In assenza di pagamento tracciabile il costo non risulterà deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Trattamento ai fini IRAP

Ai fini IRAP le spese di rappresentanza sono deducibili integralmente, salvo l'applicazione del metodo fiscale per il calcolo della base imponibile IRAP (applicabile per le imprese in contabilità semplificata e per le società di persone che non hanno optato per il metodo "da bilancio"), per il quale tali spese sono indeducibili.

Omaggio a dipendenti di beni oggetto dell'attività

Trattamento ai fini IVA

Le cessioni di beni oggetto dell'attività, anche nei confronti dei dipendenti, assumono sempre rilevanza ai fini IVA a prescindere dal valore del bene stesso. Di conseguenza l'IVA a monte è sempre detraibile, mentre la cessione gratuita va assoggettata ad IVA senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.

Rimane sempre possibile per l'omaggiante non detrarre l'IVA sui beni da omaggiare, così da non assoggettare ad IVA la successiva cessione.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Tali spese sono interamente deducibili da parte del datore di lavoro, in quanto rientranti tra le spese per prestazioni di lavoro.

In capo ai dipendenti, invece, gli omaggi in natura sono da ricomprendersi nella categoria dei fringe benefit. Pertanto le erogazioni non sono tassate in capo al dipendente se di valore complessivo, unitamente agli altri benefit, inferiore alle seguenti soglie:

- € 1.000 per la generalità dei dipendenti;
- € 2.000 per i dipendenti con figli a carico.

Si precisa che il superamento delle soglie sopra indicate comporta la tassazione dell'intero fringe benefit e non della sola eccedenza.

Si ricorda che, a partire dal periodo d'imposta 2025, la deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi è subordinata all'effettuazione del relativo pagamento mediante strumenti di pagamento tracciabili. In assenza di pagamento tracciabile il costo non risulterà deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Trattamento ai fini IRAP

Ai fini IRAP gli omaggi nei confronti dei dipendenti, essendo classificabili tra le spese di lavoro dipendente, risultano essere totalmente indeducibili, salvo la loro inclusione tra la deduzione per il costo del personale dipendente a tempo indeterminato.

Cene natalizie aziendali con i dipendenti

Trattamento ai fini IVA

Le spese sostenute per le cene natalizie a favore dei dipendenti sono sempre indetraibili ai fini IVA, in quanto viene a mancare il requisito dell'inerenza.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette il costo risulta deducibile nel limite del 75% della spesa sostenuta e, in ogni caso, nel limite del 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Trattamento ai fini IRAP

Ai fini IRAP il costo risulta interamente indeducibile in quanto si tratta di un costo relativo al personale.

Cene natalizie aziendali con (anche) soggetti terzi

Trattamento ai fini IVA

Le spese sostenute per le cene natalizie a cui partecipano anche soggetti terzi non dipendenti sono sempre indetraibili ai fini IVA.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Rientrando nel novero delle spese di rappresentanza, il costo è deducibile nei limiti previsti per tale categoria di spese, ossia:

- 1,5% fino a € 10 Mln di ricavi e proventi;
- 0,6% per la parte eccedente i € 10 Mln e fino a € 50 Mln di ricavi e proventi;
- 0,4% per la parte eccedente i € 50 Mln di ricavi e proventi.

Si ricorda che, a partire dal periodo d'imposta 2025, la deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi è subordinata all'effettuazione del relativo pagamento mediante strumenti di pagamento tracciabili. In assenza di pagamento tracciabile il costo non risulterà deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Trattamento ai fini IRAP

Ai fini IRAP le spese di rappresentanza sono deducibili integralmente, salvo l'applicazione del metodo fiscale per il calcolo della base imponibile IRAP (applicabile per le imprese in contabilità semplificata e per le società di persone che non hanno optato per il metodo "da bilancio"), per il quale tali spese sono indeducibili.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti
